



COPIA

**Comune di PRALORMO
(Città Metropolitana di Torino)**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16**

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2021

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **12.30** nella Sala delle Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

N. ORD.	COGNOME E NOME	Incarico	Presnte/Assente
1	Fogliato Lorenzo	SINDACO	P
2	Scaglia Giovanna	ASSESSORE	P
3	Giobergia Giovenale	ASSESSORE	P

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Donatella Mazzone .

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PREMESSO che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che:

- le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

- l'art. 89 comma 5 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare."*;

RILEVATO che:

la nuova normativa in materia di fabbisogno del personale, fissata con il D. Lgs. 75/2017 di modifica del D. Lgs. 165/2001, è immediatamente operativa, successivamente all'emanazione di linee di indirizzo da parte del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 27 luglio 2018 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.173 le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA"*, emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione del 8 maggio 2018, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, che impongono a tutte le PA, compresi gli enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l'attuale formulazione della dotazione organica, ed in particolare:

a) "... Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente" (art.4 comma 2);

b) "Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. **Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite**, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del

d.lgs. 75/2017, **non può essere superiore** alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, **per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali**, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, **al limite di spesa consentito dalla legge**" (precisazione del decreto 8 maggio 2018);

RICHIAMATO ancora:

- l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo cui gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- il comma 19 del citato articolo che dispone per gli enti locali l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale, così come ribadito dall'art. 20 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni di personale, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali, sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

RILEVATO che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali, che così si dettagliano:

- Contenimento della spesa di personale;
- Facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
- Lavoro flessibile;

VISTO che:

- l'art. 1, comma 557, della legge dicembre 2006, n. 296 s.m.i. prevede che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

DATO ATTO che il *comma 557-quater* prevede che, ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, *il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

PRESO ATTO che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

PRECISATO che:

- il tetto di spesa del personale che questo Ente deve rispettare, determinato dalla spesa media del personale nel triennio 2011/2013, è pari a € 343.552,98;
- sulla base dei dati attuali, la spesa teorica preventivata, a partire dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 per il costo del personale a tempo indeterminato di cui al programma del fabbisogno del personale che si propone di approvare, consente di rispettare i vigenti limiti in materia di tetto di spesa media del personale del triennio 2011/2013

RICHIAMATE le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale, in riferimento ai Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 ed i 5.000 abitanti, quale è il Comune di Pralormo:

- **art. 3, del D.L. 24/6/2014, n. 90**, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 e precisamente:
il **comma 5**, che in materia di semplificazione e flessibilità nel turn over per le regioni e gli enti locali sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno dispone che: *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. [La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018*

- ASSUNZIONI DI PERSONALE POLIZIA LOCALE IN DEROGA AI BUDGET ASSUNZIONALI

- Ai sensi dell'art. 35 bis del decreto 113/2018 convertito con modificazioni nella legge 132/2018 è stata introdotta una disciplina derogatoria alle norme sul turn over prevedendo quanto segue:

“Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale”.

Come indicato dall'ANCI “l'applicazione della nuova disciplina implica innanzitutto l'individuazione, per l'anno 2019, di due distinti budget assunzionali: uno specifico per il personale della polizia municipale, ove l'ente si avvalga della disciplina derogatoria, e uno relativo al restante personale, in applicazione del regime ordinario. Il primo passaggio operativo è costituito dalla determinazione delle facoltà assunzionali che discendono dall'applicazione dell'art. 35-bis, come specificato ai punti precedenti (equivalenti alla differenza tra la spesa per il personale in servizio nell'area della vigilanza al 1/1/2019 e il limite di spesa determinato dalla media del personale in servizio nella medesima area nell'anno 2016). Tale budget assunzionale è, come detto, destinabile esclusivamente ad assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale”. (ANCI “Nota operativa su assunzioni personale di polizia locale ex articolo 35bis del DL 113/2018 convertito con modificazioni in legge n. 132/2018”)

Pertanto il calcolo delle assunzioni possibili di personale della polizia locale può essere realizzato confrontando il numero degli addetti nel 2016 e nel 2019, che corrispondono alle risorse effettivamente correlate a tale personale.

DATO atto della dotazione organica dell'Ente, che prevede complessivi n. 9 posti di cui n. 5 coperti a tempo indeterminato;

DATO ATTO che, nell'anno 2018, è stato collocato a riposo n. 1 dipendente comunale (cat. C), quale addetto al servizio di Polizia Locale, come già evidenziato nella deliberazione di Giunta Comunale sopra menzionata;

RITENUTA la necessità di garantire il presidio del territorio e la sicurezza urbana, provvedendo alla copertura del servizio di Polizia Locale e quindi prevedere nel triennio 2019/2021, l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale,

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis del d.l. 14/2017, "per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, *negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.* Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

DATO ATTO CHE:

- Con propria precedente deliberazione n. 4 del 22/01/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano delle azioni positive per le pari opportunità di lavoro per il triennio 2018-2020, ai sensi del "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
- Con propria precedente deliberazione in data odierna, immediatamente esecutiva, è stata effettuata la ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale ed è stato dato atto che presso il Comune di Pralormo non sussistono tali condizioni;

CONSIDERATA la possibilità di modificare la programmazione, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

DATO ATTO che, in riferimento al lavoro flessibile, con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 23/10/2017, si conferiva l'incarico allo svolgimento di prestazioni lavorative, al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, anche per l'annualità 2018, qualora non fosse stata ancora superata l'esigenza temporanea di supportare l'Ufficio tecnico – settore dell'edilizia privata;

DATO ATTO che con nota del Sindaco prot. n. 103 del 12/01/2018 è stata chiesta l'autorizzazione alla prosecuzione dell'incarico all'Amministrazione di appartenenza – Comune di Valfenera (AT), in riferimento al primo semestre dell'anno 2018 mentre anche per il corrente anno è stata chiesta ulteriore proroga dell'incarico fino a scadenza del mandato;

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

PRESO ATTO che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in

legge 122/2010, oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006;

RICHIAMATO, quindi, il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità come soprarichiamato, ossia € 3.158,00

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio Personale e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che in data odierna è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sulla presente deliberazione, ai sensi della Legge 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese.

DELIBERA

1. 1. Approvare il programma triennale del fabbisogno di personale 2019/2021, come segue:

- anno 2019: si procederà all'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale (Cat. C), quale addetto al servizio di Polizia Locale, nei limiti consentiti dalla normativa al tempo vigente;
- anno 2020: nessuna assunzione;
- anno 2021: nessuna assunzione;

2. Dare atto che la spesa prevista nel suddetto allegato trova copertura negli interventi riguardanti il personale dell'approvando bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.

3. Approvare la rideterminazione della dotazione organica per categorie, così come risultante:

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
Categoria D3	2	2
Categoria D1	1	1
Categoria C3	1	0
Categoria C1	4	1
Categoria B3	1	0
Totali	9	4

che, sostituisce, con effetto dalla data odierna, quella approvata con precedente deliberazione.

4. Di dare atto che la dotazione organica così come ridefinita è coerente con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e con gli strumenti di programmazione finanziaria pluriennale in quanto tutti i posti per i quali è prevista l'assunzione trovano copertura nel triennio.

5. Di dare atto che la spesa per il lavoro flessibile ricadente sull'anno 2019, è autorizzata per complessivi € 3.158,00, di cui € 2.387,00 per retribuzioni ed € 771,00 per contributi ed IRAP.

6. Di dare atto che il previsto accertamento di cui all'art. 19 della legge n.448/2001 del Revisore Unico dei Conti, acquisito per la seduta odierna, costituisce parte integrante della presente deliberazione.

7. Di dare atto che verrà data informazione successiva della presente deliberazione all'Organismo paritetico per l'innovazione, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del CCNL 21.5.2018, quando costituito.
8. Di dare atto che il presente documento sarà comunicato, ai sensi dell'art. 6 ter comma 5 del Dlgs 165/2001 entro trenta giorni dalla data di adozione, secondo le modalità di cui all'art. 60 del Dlgs 165/2001.
9. di PRECISARE che il fabbisogno potrà essere soggetto a modifiche in relazione a modificazioni del quadro di riferimento, con particolare riguardo ai vincoli sulla spesa del personale, al rispetto del pareggio di bilancio e a quanto previsto dal D.L. 50/2017 s.m.i.;
10. di AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio interessato a proseguire con tutti i conseguenti atti di gestione, incaricandolo altresì di trasmettere, per informazione, copia della presente deliberazione alle RSU aziendali e alle OO.SS. presenti nell'Ente.
11. di DICHIARARE, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere: FAVOREVOLE

Li, 26/02/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Donatella Mazzone

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere: FAVOREVOLE

Li, 26/02/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Maurilio Lanaro

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

F.to Lorenzo Fogliato

L'Assessore

F.to Giovanna Scaglia

Il Segretario Comunale

F.to Donatella Mazzone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/03/2019

Li, 05/03/2019

Il Segretario Comunale
F.to Donatella Mazzone

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 05/03/2019

Il Segretario Comunale
Donatella Mazzone

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26.02.2019

per la scadenza del termine di giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000)
 perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs 267/2000)

Li 05.03.2019

Il Segretario Comunale
Donatella Mazzone